

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

Dott. FERRO Massimo - rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) e (OMISSIS), rappr. e dif. dall'avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio dell'avv. (OMISSIS), in (OMISSIS), come da procura in calce all'atto;

- ricorrente -

contro

Fallimento (OMISSIS) e (OMISSIS), in persona del curatore fall. p.t., rappr. e dif. dall'avv. (OMISSIS) e dall'avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio della seconda, in (OMISSIS), come da procura a margine dell'atto;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza App. Venezia 15.1.2009, n. 65/2009, cron.93, n.80 Rep., RG 552/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 17 maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

uditi l'avvocato (OMISSIS) per il controricorrente Fallimento;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IL PROCESSO

(OMISSIS) e (OMISSIS) impugnano la sentenza App. Venezia 15.1.2009, n. 65/2009 con cui veniva rigettata la propria istanza di revocazione, proposta contro la sentenza App. Venezia 20.4.2000, già passata in giudicato a seguito della pronuncia di Cass. 12.2.2003, n.2078 che aveva respinto il loro ricorso avverso la pronuncia d'appello resa nel giudizio di revocatoria fallimentare promosso dal fallimento di (OMISSIS) e (OMISSIS) ed accolto dal Trib. Venezia con sentenza del 29.9.1997.

Rilevo' la corte d'appello che, per un verso, l'azione revocatoria, esercitata ex articolo 67, comma 1, n. 1 l.f., aveva avuto per oggetto la vendita di un immobile conclusa con contratto del 7.11.1991 e per un corrispettivo (in allora 75 milioni Lit) ritenuto notevolmente sproporzionato rispetto al valore di mercato (in base ad una stima di 125 milioni Lit) e, per altro verso, che non vi era fondamento nell'azione di revocazione straordinaria, condotta ex articolo 395 c.p.c., nn. 1 e 2, con la detta sentenza. In particolare, non era fondato il primo motivo, attinente alla pretesa falsità della prova documentale alla base della sentenza impugnata e cioè sia per la contraddizione fra i documenti negoziali o dispositivi e l'istituto, invero invocato a sostegno di una mera simulazione del prezzo e sia per la mancanza di un accertamento o riconoscimento di falsità vero e proprio, specie in capo al curatore fallimentare. Quanto al secondo motivo, nemmeno era fondata la prospettazione del dolo processuale ascrivibile al curatore, per difetto del necessario carattere fraudolento della condotta, voluto dalla norma e non verificato in concreto con riguardo alla omessa valorizzazione, da parte del curatore, della circostanza della simulazione del prezzo della vendita, considerando che gli stessi ricorrenti erano gli autori dell'accordo simulatorio, che avrebbero potuto far valere davanti al giudice di merito. Ne' identico dolo processuale revocatorio poteva sussistere nella mancata produzione in giudizio di documenti, ancora attinenti all'intesa simulatoria, che le parti interessate, concorrenti nella rispettiva formazione, ben avrebbero potuto acquisire per tempo nel fallimento.

Il ricorso e' affidato a due motivi, cui resiste la procedura con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.

## I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la insufficiente motivazione circa il riconoscimento della falsità della prova ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., n. 2, relativa alla scrittura privata di vendita del bene immobile, quale documento scoperto solo successivamente.

Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione sul punto della individuazione, ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., n. 1, della condotta fraudolenta del curatore, che sapeva della simulazione del prezzo di vendita del bene e ciononostante aveva agito per la revocatoria per sproporzione di prezzo.

1. Il primo motivo e' infondato. Con la censura, peraltro genericamente recata tanto verso i documenti che parte curatrice avrebbe omesso di considerare nella propria iniziativa processuale quanto verso il contenuto ideologico degli stessi, i ricorrenti infine invocano inammissibilmente un diverso apprezzamento del materiale probatorio, senza contrastare l'esattezza dei principi giuridici affermati dalla corte veneziana, che ha escluso l'errore revocatorio di cui all'articolo 395 c.p.c., n. 2 poiché non preceduto da alcun accertamento giudiziale (pregresso al giudizio) ovvero da un esplicito ed inequivoco riconoscimento della parte vittoriosa. Va invero ribadito che la citata norma, indicando quale presupposto dell'istanza di revocazione che si sia giudicato su prove "dichiarate false", postula che tale dichiarazione sia avvenuta con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione dell'istanza di revocazione, con la conseguenza che e' inammissibile l'istanza di revocazione basata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revocazione e' necessario, altresì, che il

giudicato (civile o penale) sul falso si sia formato in un giudizio, al quale abbiano partecipato tutte le parti del giudizio in cui e' stata emessa la sentenza assoggettata a revocazione, restando esclusa, inoltre, la possibilita' che detto giudicato possa desumersi se non per via diretta e principale (Cass. 3947/2006, 8650/1998). Inoltre, l'ulteriore principio per cui, ancora ai fini della proponibilita' dell'impugnazione per revocazione, il riconoscimento della falsita' della prova, previsto dall'articolo 395 c.p.c., n. 2 come motivo di revocazione, e' solo quello proveniente dalla parte a favore della quale la prova e' stata utilizzata, mentre e' irrilevante l'accertamento della falsita' compiuto in giudizi vertenti tra terzi (Cass. 2896/2009), puo' dirsi pienamente rispettato nella sentenza ora impugnata che ha esplicitamente escluso detta circostanza, quale riferibile al curatore in quanto e gia' perche' terzo rispetto al fallito e ai creditori nelle sue iniziative recuperatorie, non risultando al medesimo riferibile il documento invocato dalla parte e dunque correttamente versando quell'organo in una condizione di carenza di legittimazione a riconoscere la falsita' del documento stesso, comunque a lui non proprio.

2. Il secondo motivo e' inammissibile. Anche tale censura, impropriamente rivolta alla motivazione della sentenza ed invero esprime un prevalente assunto critico verso la regola di diritto applicata, trascura che l'omessa produzione in giudizio da parte del curatore di documenti sfavorevoli alla pretesa fatta valere ovvero la loro produzione solo parziale gia' e' stata circostanza esaustivamente esaminata dal giudice della revocazione ed apprezzata come non integrante il dolo processuale, ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., n. 1, ed anzi nemmeno ritenuta contraddittoria con il piu' tenue dovere di lealta' e probita' di cui all'articolo 88 c.p.c.. Invero puo' ripetersi che il silenzio su fatti decisivi puo' integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio, rilevante ai fini e agli effetti di cui alla citata disposizione, a condizione che esso costituisca elemento essenziale di una macchinazione fraudolenta diretta a trarre in inganno la controparte e idonea, in relazione alle circostanze, a sviarne o pregiudicarne la difesa e a impedire al giudice l'accertamento della verita' (Cass. 25761/2013). Tale funzionalita' concreta e' stata complessivamente esclusa dal giudice di merito, che ha sul punto correttamente dato risalto all'assorbente circostanza per cui proprio i ricorrenti avevano concorso alla formazione dei documenti a comprova della simulazione del prezzo, restando irrilevante l'atteggiamento del curatore che, agendo in giudizio, si era limitato a non produrli spontaneamente, cosi' come era risultata evidente la tardivita' della loro apprensione materiale da parte dei ricorrenti stessi.

Il ricorso va dunque rigettato, con condanna alle spese del presente procedimento, secondo il criterio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del procedimento, liquidate in Euro 8.200 (di cui Euro 200 per esborsi), nonche' al rimborso forfettario del 15% sui compensi e gli accessori di legge.